



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21

della Giunta comunale

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Il giorno 07.02.2022 ad ore 09.00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/23 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, e modificato con deliberazione consiliare 11.11.2021 n. 158 (di seguito: Regolamento);

visto in particolare l'art. 53, relativo al canone unico patrimoniale riferito alle occupazioni permanenti di suolo pubblico, ai sensi del quale il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo, fatti salvi i casi di importi superiori ad euro 1.500,00, riferiti alla singola concessione, per i quali il pagamento può essere effettuato in massimo quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre;

visto inoltre l'art. 64, relativo al canone mercatale, ai sensi del quale:

- per le concessioni di durata superiore all'anno, il pagamento del canone è di regola corrisposto in un'unica soluzione, entro il 15 maggio di ciascun anno;
- per importi superiori ad euro 1.500,00 è previsto, d'ufficio, il pagamento frazionato in quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, fatta salva la possibilità per il concessionario di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 marzo;
- per gli spuntisti, il canone è corrisposto entro il 31 maggio, per le occupazioni effettuate nel primo trimestre, entro il 31 agosto, per le occupazioni effettuate nel secondo trimestre, entro il 30 novembre, per le occupazioni effettuate nel terzo trimestre ed entro la fine del mese di febbraio per le occupazioni effettuate nel quarto trimestre;

richiamati i commi 2 e 3 dell'art. 9-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, ai sensi dei quali:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della Legge n. 160 del 2019.";

visto l'art. 1, comma 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai sensi del quale:

"706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.";

dato atto, pertanto, che le misure esonerative in parola sono state estese anche ai primi tre mesi del corrente anno e quindi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza legato alla crisi pandemica da COVID-19, attualmente fissata al 31 marzo 2022;

considerato che, al momento attuale, non è possibile prevedere l'evoluzione di tale crisi e se gli esonerati di che trattasi saranno ulteriormente prorogati e considerato che eventuali proroghe in tal senso saranno probabilmente rese note solo in prossimità della scadenza del 31 marzo 2022, come è successo nel corso del 2021;

appurato, tuttavia, che le attività amministrative finalizzate a conteggiare gli importi

dovuti a titolo di canone unico patrimoniale permanente e canone mercatale e ad avviare il flusso di comunicazione dei dovuti agli interessati devono essere concluse almeno un mese prima rispetto alle scadenze di pagamento;

ritenuto, pertanto, che lo scarto temporale tra tali scadenze, la prima delle quali è fissata al 31 marzo 2022 e le attività amministrative sopra indicate impone di dover conteggiare e richiedere alle Imprese di pubblico esercizio e agli esercenti il commercio su aree pubbliche il pagamento, rispettivamente del canone unico patrimoniale per occupazioni permanenti e del canone mercatale per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, rendendo concreta la possibilità che, in caso di successiva approvazione di ulteriori proroghe nei pagamenti da parte dello Stato, l'Amministrazione comunale debba poi procedere alla restituzione dei canoni riscossi;

dato atto che tale circostanza imporrebbe agli operatori economici di versare degli importi il cui dovuto, anche sulla scorta di quanto avvenuto nell'anno 2021, potrebbe variare nei prossimi mesi fino ad azzerarsi e, contestualmente imporrebbe all'Amministrazione comunale di dover attivare un complesso e dispendioso meccanismo di restituzione di tali importi;

ravvisata pertanto l'opportunità, per le ragioni sopra esposte, di posticipare le scadenze di pagamento riferite ai canoni dovuti per l'anno 2022 dai citati operatori e quindi:

- a) per i soggetti beneficiari degli esoneri di cui all'art. 9-ter, comma 2 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, differire il pagamento del Canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni:
 - permanenti o comunque con scadenza di pagamento previsto in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2022, al 30 settembre 2022;
 - permanenti o temporanee con scadenza di pagamento rateizzata al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre 2022, con ridefinizione delle quattro rate annuali programmate, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2022;
- b) per i soggetti beneficiari degli esoneri di cui all'art. 9-ter, comma 3 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, differire il pagamento del Canone mercatale:
 - per i titolari di concessione, relativo alle occupazioni con scadenza di pagamento rateizzata al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre 2022, con ridefinizione delle quattro rate annuali programmate, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2022;
 - per i titolari di concessione, relativo alle occupazioni con scadenza di pagamento previsto in un'unica soluzione entro il 15 maggio 2022, al 30 settembre 2022;
 - per gli spuntisti, relativo alle occupazioni con scadenza di pagamento prevista al 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e fine del mese di febbraio 2023, con ridefinizione della sola scadenza del 31 agosto al 30 settembre e conferma delle successive due alle scadenze previste dal Regolamento. La scadenza del 31 maggio viene meno, stante l'esonero dal pagamento del canone già approvato per i primi tre mesi del 2022;

dato atto che il differimento delle scadenze sopra indicate non determinerà l'applicazione di interessi o addebiti di altra natura a carico dei soggetti interessati e che la data di scadenza e gli importi dovuti saranno comunicati ai destinatari in tempo utile per il pagamento entro le scadenze previste;

richiamato l'art. 53, comma 8 del Regolamento ai sensi del quale "Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di pagamento del canone possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei medesimi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.";

ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato Regolamento per il differimento dei termini di pagamento dei canoni sopra indicati, stante il perdurare della crisi pandemica da COVID-19 e le misure agevolative/esentative che in ragione di tale situazione vengono via via adottate dal legislatore per fronteggiare l'impatto sull'economia;

considerato altresì che il differimento dei termini non si giustifica per le altre fattispecie disciplinate dal Regolamento e diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 considerate con il presente provvedimento, posto che esse non sono (e non sono mai state) oggetto di interventi agevolativi o esentativi da parte del legislatore, per cui una posticipazione dei termini di pagamento non risulterebbe conveniente né per il concessionario né per l'Amministrazione comunale;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché delle lettere g) e h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di posticipare le scadenze di pagamento del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale per l'anno 2022, come di seguito indicato:
 - a) per i soggetti beneficiari degli esoneri di cui all'art. 9-ter, comma 2 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, differendo il pagamento del Canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni:
 - permanenti o comunque con scadenza di pagamento previsto in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2022, al 30 settembre 2022;
 - permanenti o temporanee con scadenza di pagamento rateizzata al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre 2022, ridefinendo le quattro rate annuali programmate, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2022;
 - b) per i soggetti beneficiari degli esoneri di cui all'art. 9-ter, comma 3 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, differendo il pagamento del Canone mercatale:
 - per i titolari di concessione, relativo alle occupazioni con scadenza di pagamento rateizzata al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre 2022, ridefinendo le quattro rate annuali programmate, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2022;
 - per i titolari di concessione, relativo alle occupazioni con scadenza di pagamento

- previsto in un'unica soluzione entro il 15 maggio 2022, al 30 settembre 2022;
- per gli spuntisti, relativo alle occupazioni con scadenza di pagamento prevista al 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e fine del mese di febbraio 2023, con ridefinizione della sola scadenza del 31 agosto al 30 settembre e conferma delle successive due alle scadenze previste dal Regolamento. La scadenza del 31 maggio viene meno, stante l'esonero dal pagamento del canone già approvato per i primi tre mesi del 2022;
2. di dare atto che il differimento delle scadenze sopra indicate non determinerà l'applicazione di interessi o addebiti di altra natura a carico dei soggetti interessati e che la data di scadenza e gli importi dovuti saranno comunicati ai destinatari in tempo utile per il pagamento entro le scadenze previste.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 07.02.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 23 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 2 febbraio 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 23 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 03.02.2022